


# Nelle assemblee con molti soci un mix fra online e voto da remoto

## EMERGENZA COVID-19

### DIRITTO SOCIETARIO



La modalità full audio-video conference va indicata e può derogare lo statuto

Le nuove regole valgono fino al 31 luglio, nuovo termine per lo svolgimento

Pagina a cura di **Angelo Busani**

Termine per convocare le assemblee di bilancio posticipato al 180° giorno successivo alla chiusura dell'esercizio (in luogo del 120° giorno) e modalità smart per svolgere le assemblee: questa la normativa recata dall'articolo 106, Dl 18/2020, emanato per far fronte all'emergenza sanitaria causata dall'epidemia.

#### Le modalità di svolgimento

In particolare, a prescindere da quanto sia previsto negli statuti di Spa (quotate e non), Srl e società cooperative, le assemblee che sono convocate entro il 31 luglio (e anche oltre, se permarrà lo stato di emergenza sanitario relativo a Covid-19), potranno svolgersi:

- con le modalità "tradizionali", e cioè quelle con le quali si sono sempre finora tenute (ma nel rispetto della normativa che prescrive di non convocare assemblee) e, quindi, sia "fisicamente" che in modalità di audio-video conferenza, quale disciplina dallo statuto di ciascuna società;

- in modalità full audio/video conference, e cioè con tutti gli intervenuti online, compresi il segretario e il presidente; per abilitare questa modalità, occorre dirlo nell'avviso di convocazione, al quale la nuova normativa dà il potere di derogare a qualsiasi clausola statutaria sul punto.

#### Il voto da remoto

Per ciascuna delle predette modalità di svolgimento dell'assemblea (sempre prescrivendolo nell'avviso di convocazione e regolamentandone le modalità), si può anche:

- abilitare il "voto elettronico", per tale intendendosi la possibilità che il socio, durante l'assemblea, esprima il proprio voto, ad esempio via Pec oppure cliccando su un'apposita piattaforma che la società abbia predisposto;
- abilitare il "voto per corrispondenza" (analogica o elettronica), per tale intendendosi la possibilità che il voto sia espresso prima dell'assemblea, su proposte di deliberazione evidentemente preconfezionate dalla società e trasmesse al socio in anteprima e sulle quali, appunto, il socio vota a prescindere dalla sua partecipazione (fisica o on line) all'assemblea.

Nello specifico caso delle assemblee di Srl, inoltre, l'avviso di convocazione può abilitare (se lo statuto già non lo preveda) l'espressione di voto dei soci mediante il metodo del consenso scritto o il metodo della consultazione per iscritto.

#### Le quotate

Vi è poi da osservare il caso delle società quotare, cui sono parificate le società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione (quale è l'Aim) e le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante (queste ultime sono, in sostanza, le so-

cietà con più di 500 soci di cui all'articolo 2-bis del Regolamento emittenti 1971/1999).

Per queste società è disposto che esse, oltre ad avvalersi delle modalità in precedenza descritte:

- possono indicare, anche se lo statuto lo escluda, il "rappresentante designato" (di cui all'articolo 135-undecies del Dlgs 58/1998) e cioè il soggetto cui i soci possono gratuitamente attribuire la delega di voto senza dover nominare un proprio individuale delegato;
- possono disporre (sempre a mezzo dell'avviso di convocazione) che l'assemblea si svolga a porte chiuse per i soci e vi partecipi il solo rappresentante designato (oltre, ovviamente, ad amministratori e sindaci), il quale si faccia portatore delle deleghe di tutti i soci.

#### Conclusioni

Stante questo panorama di possibilità, si può generalizzare il ragionamento come segue:

- assemblee di società con pochi soci: senz'altro, la modalità ottimale è quella dell'assemblea in full audio/video conferenza: tutti possono stare online senza vedersi fisicamente, il segretario e il presidente possono non essere nello stesso luogo, è irrilevante il luogo di convocazione dell'assemblea; non ha senso istituire il voto elettronico o per corrispondenza;
- assemblee di società non quotate (né con capitale diffuso) con molti soci: essendoci il problema della identificazione dei partecipanti e del collegamento audio/video che può dare problemi di stabilità di connessione per tutto il tempo dell'assemblea, la modalità full audio/video conferenza può essere opportunamente integrata dall'istituzione del voto per corrispondenza, da effettuarsi mediante posta elettronica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I CRITERI AGGIORNATI

#### 1 POSSIBILE CONVOCARE L'ASSEMBLEA ENTRO IL 30 GIUGNO

Tutte le assemblee di qualsiasi tipo di società che dovrebbero svolgersi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, possono essere convocate, in prima convocazione, senza necessità di motivare alcunché sul punto, entro il 31 luglio 2020. È una mera facoltà perché si può comunque seguire il calendario tradizionale

#### 2 ASSEMBLEE A PORTE CHIUSE

La legge ha autorizzato, per la prima volta nella storia del diritto societario italiano, lo svolgimento a porte chiuse delle assemblee societarie in questo periodo. Ferma restando la necessità di identificare gli intervenuti, essi dunque potranno tutti assistere all'adunanza mediante sistemi audio/video. Il presidente e il segretario potranno non trovarsi nello stesso luogo

#### 3 IL VOTO PER CORRISPONDENZA

Mediante apposita clausola dell'avviso di convocazione, si può abilitare il voto per corrispondenza anche nelle società il cui statuto non lo preveda. Significa che la società trasmette ai soci prima dell'assemblea il testo della deliberazione da assumere cosicché i soci possano (via posta "fisica" o mail) esprimere il proprio voto prima dell'assemblea senza parteciparvi

#### 4 IL VOTO ELETTRONICO

Pure il voto elettronico può essere previsto nell'avviso di convocazione anche se lo statuto non lo consenta. Il socio che assiste all'assemblea da remoto senza poter interagire (si pensi a un'assemblea trasmessa su un canale tv), può, al momento del voto, esprimere la sua volontà (mediante mail o cliccando su un'apposita piattaforma predisposta dalla società)

#### 5 L'OBBLIGO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Le società quotate al Mta, all'Aim e quelle con capitale diffuso (sono quelle con più di 500 soci) potranno obbligare i soci a conferire delega al rappresentante designato e cioè al soggetto che, nominato dalla società, si farà carico di esprimere in assemblea il voto (favorevole, contrario o di astensione) dei soci che abbiano conferito la loro delega di voto

### CONVOCAZIONE (O NO)

## Luogo di riunione ininfluente se tutti sono collegati

Anche se viene indicato un luogo fisico il segretario può assistere via web

Dato che il sistema di audio/video conferenza sarà senz'altro la modalità più praticata, vale la pena di riflettere su alcune particolarità di tale modalità. Occorre anzitutto distinguere il caso dell'avviso di convocazione il quale statuisca che l'assemblea si svolgerà «esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti» (articolo 106, comma 2, Dl 18/2020) dal caso dell'assemblea convocata con il sistema tradizionale e alla quale si possa partecipare sia fisicamente che in audio/video conferenza.

Nel primo caso (full audio/video conferenza) è derogata, ai sensi del Dl 18/2020, ogni clausola statutaria: quindi, tutti possono stare online e presidente e segretario possono non trovarsi nello stesso luogo; il verbale può essere firmato dal solo segretario. Nel secondo caso (svolgimento tradizionale) è chiaro che un luogo di convocazione deve pur essere indicato nell'avviso di convocazione, a beneficio di chi voglia intervenire di persona, il che ovviamente non può essere impedito (se non imponendo la modalità di svolgimento in full audio/video conference di cui sopra).

Ma non sembra un attentato alla legittimità delle deliberazioni che l'adunanza assume (considerato che viviamo un periodo nel quale devono essere «adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto» (articolo 1, q, Dpcm 8 marzo 2020) se:

a) l'adunanza non sia convocata ma si svolga in forma totalitaria e con tutti i partecipanti collegati onli-

ne: in tal caso, il luogo di svolgimento della riunione è elemento che pare non avere alcuna rilevanza né pare avere alcuna rilevanza che segretario e presidente si trovino in luoghi diversi; il verbale potrà essere firmato dal solo segretario;

b) l'adunanza sia in effetti convocata in un dato luogo ma, per accordo tra tutti coloro che vi partecipano (o che vi potrebbero partecipare, anche se poi non vi partecipino), si decida di svolgerla online (e, quindi, nessuno acceda al luogo in cui l'assemblea è convocata); anche in questo caso il luogo fisico in cui la riunione è stata convocata perde qualsiasi rilevanza;

c) la società predisponga, nel luogo indicato per la riunione, un sistema sicuro di identificazione di eventuali affluenti (si pensi a una segreteria che li identifichi all'ingresso e a un collegamento video che mostri dal vivo la sala ove vi è l'affluenza fisica), i quali siano messi in grado di partecipare all'adunanza in real time con la possibilità di presentare o ricevere eventuale documentazione che sia occorrente allo svolgimento della riunione: non pare essere un attentato alle deliberazioni che si assumono che il presidente e il segretario dell'adunanza siano in collegamento online, ciascuno da una località diversa.

In effetti, si può probabilmente ritenere che quando l'interesse di chi intenda fisicamente accedere al luogo di riunione riceva piena soddisfazione (e cioè egli possa accedere fisicamente e partecipare in tempo reale, senza alcuna deminutio), non può francamente essere che il fatto della convocazione in un certo luogo, costringa a intervenire in quel luogo anche il segretario verbalizzante, dato che può benissimo percepire egualmente gli eventi assembleari assistendo online.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SCULTURE DA ABITARE  
MASSIMILIANO FUKSAS X IS MOLAS RESORT

UNICO, INTIMO, MAGICO

is molas resort  
ismolasresort.com

SARDEGNA